

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 16 giugno 2016, n. 335

Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016".

Oggetto: Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative di concerto con l'Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riguardo agli artt. 117 e 118;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*",

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n.78, recante "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n.17 "*Legge di stabilità regionale 2016*", con particolare riguardo all'art. 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante "*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali*";

VISTO il D.M. del 14 settembre 2015, recante "*Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti di Area vasta dichiarato in soprannumero, della croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale*";

VISTA la circolare 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;

CONSIDERATO che, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'accordo dell'11 settembre 2014, raggiunto in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stata proposta l'istituzione di un Osservatorio regionale con il compito di avviare e coordinare la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino;

CONSIDERATO che la Giunta regionale con deliberazione del 7 ottobre 2014 n. 647, ha istituito l'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

ATTESO CHE in data 2 novembre 2015, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio regionale e nelle more dell'approvazione della legge regionale di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale e di riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale, è stato sottoscritto tra la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale, le Province del Lazio e le Organizzazioni Sindacali "l'Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città Metropolitana di Roma Capitale";

VISTO l'Accordo del 2 novembre 2015 secondo cui si concorda:

- che il personale soprannumerario degli Enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale da ricollocare sarebbe stato definito sulla base di elenchi predisposti sulla scorta dei relativi profili professionali e posizioni economiche allegate all'accordo;
- che la Regione Lazio avrebbe attuato le procedure per la ricollocazione diretta, con conseguente inquadramento nei ruoli regionali, del personale individuato negli elenchi, con decorrenza 1° gennaio 2016;
- che la ricollocazione diretta presso la Regione Lazio e gli enti Pubblici non economici dipendenti dalla medesima, del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale addetti alle funzioni non fondamentali, sarebbe avvenuta sulla base degli indirizzi previsti dall'articolo 3 comma 1, del citato D.M. del 14 settembre 2015;
- la ricollocazione diretta anche del personale degli Enti di Area Vasta, addetto alle funzioni amministrative di competenza della Regione, delegate alle province ai sensi della legge regionale n. 14/1999, inserito nei relativi elenchi;

CONSIDERATO che la Giunta regionale con deliberazione del 18 dicembre 2015 n. 744, ha disposto il rimborso alla Città Metropolitana di Roma capitale e agli Enti di Area Vasta della Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Rieti e Provincia di Viterbo degli oneri sostenuti nell'anno 2015 e relativi alle spese di personale collocato in sovrannumero in quanto non addetto alle funzioni fondamentali;

RICHIAMATA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016", con particolare riguardo all'articolo 7, recante "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale", i cui commi, di seguito riproposti, prevedono che:

2. "Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione nelle quali sono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le spese per il funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione amministrativa", salvo il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni;
8. "La Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché previa verifica con la Città metropolitana di Roma capitale e le province interessate, individua con propria deliberazione, da adottarsi entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

la struttura regionale subentrante nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all'esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate nel rispetto dei seguenti criteri: a) individuazione del personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da trasferire ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014, secondo i criteri previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014"; "b) individuazione dei beni mobili e immobili sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014";

10. "La Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e delle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014";
13. "Entro il termine di cui al comma 8, sono consegnati a ciascun ente subentrante interessato, con appositi elenchi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti amministrativi da esercitare, relativi a procedimenti in corso, ad eccezione di quelli che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso alla data del predetto termine";
14. Resta fermo quanto stabilito dall'Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio regionale in data 2 novembre 2015;

VISTA l'intercorsa corrispondenza con gli Enti di Area Vasta in ordine alle funzioni o attività assegnate al personale in soprannumero da ricollocare;

CONSIDERATO che si è provveduto all'inquadramento del personale proveniente dagli Enti di Area Vasta, individuato negli elenchi dai medesimi Enti predisposti, nei rispettivi ruoli del personale di comparto e della dirigenza della Giunta regionale della Regione Lazio, con decorrenza 1° gennaio 2016;

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 56 ha individuato le strutture regionali competenti ad esercitare i compiti amministrativi attinenti alle funzioni non fondamentali delle Province, trasferiti alla Regione Lazio, unitamente alle risorse umane assegnate;

ATTESO però che con la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 56 non è stato possibile individuare direttamente anche le risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all'esercizio dei compiti amministrativi attinenti alle funzioni non fondamentali delle Province, trasferiti alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stato, pertanto, demandato alle Direzioni ed alle Agenzie regionali competenti per materia, al fine di garantire il coordinamento dell'attività amministrativa negli ambiti di rispettiva competenza, l'effettiva attuazione di quanto statuito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 56/2016 e dall'art. 7 della legge regionale n.17/2015;

TENUTO CONTO che, nell'ambito dei capitoli del bilancio regionale 2016-2018, destinati alle spese concernenti fondi per le risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a cura della Direzione regionale "*Programmazione economica, Bilancio, Demanio e patrimonio*" sono istituite specifiche articolazioni che consentano la separata evidenziazione dei fondi per il personale delle categorie e dirigenziale destinati esclusivamente al personale trasferito e distinti per ciascuno degli Enti di area vasta interessati;

CONSIDERATO, altresì, che la deliberazione della Giunta regionale n. 56/2016 ha demandato alla Direzione regionale “Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi” l’adozione di atti di costituzione dei rispettivi fondi, per il personale del comparto e dirigenziale di ciascuno degli Enti di Area Vasta interessati, previa verifica congiunta della loro consistenza in rapporto alla numerosità del personale trasferito e della correlativa riduzione dei corrispondenti fondi presso ciascuno dei medesimi Enti;

CONSIDERATO inoltre che, in base a quanto previsto dall’articolo 7, comma 8, lett. b) della richiamata legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17, la Giunta regionale deve provvedere, sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014, anche all’individuazione dei beni mobili e immobili da utilizzare per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali;

ATTESO che non è ancora stato possibile individuare esattamente le risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse e necessarie all’esercizio delle funzioni non fondamentali, trasferite alla Regione Lazio, sulla base degli inventari indicati al punto precedente, in quanto non ancora trasmessi da parte degli Enti di Area Vasta;

RITENUTO che, pertanto, non può considerarsi avvenuto, ai sensi ed ai fini dell’art. 7, commi 8 e 10 della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17, l’effettivo e generalizzato avvio dell’esercizio dei compiti e delle funzioni delle Province trasferiti alla Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale di Latina del 10 maggio 2016, n. 11 con cui è stata disposta la sospensione dei procedimenti di derivazione regionale in materia ambientale, in attesa di un chiarimento da parte della Regione in merito al soggetto legittimato a provvedere;

VISTE le note a vario titolo pervenute dagli Enti di Area Vasta di Rieti, Latina e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con le quali si chiede a quale struttura regionale competente inviare l’elenco dei procedimenti ed i relativi atti, dei quali si declina, nelle more, la competenza di procedimenti attinenti o connessi con la materia ambientale;

CONSIDERATO che, peraltro, alcuni Enti di Area Vasta hanno declinato le proprie competenze amministrative e/o sospeso le connesse attività in materia ambientale, conseguentemente al processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e del trasferimento alla Regione Lazio di parte di tali funzioni e del relativo personale, in attesa di un chiarimento da parte della Regione su quale sia il soggetto titolare e/o competente ad esercitare le relative attribuzioni e/o ritenendo avvenuto l’effettivo avvio dell’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, a seguito della pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2016, n. 56;

ATTESO che la sospensione o l’interruzione dell’esercizio di funzioni e attività amministrative da parte di alcune province del Lazio ha provocato l’arresto di molteplici procedimenti amministrativi in materia ambientale, con conseguente invio di diffide a provvedere nei confronti dei soggetti competenti;

ATTESO che, inoltre, il mancato o intempestivo esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative da parte degli Enti che ne siano titolari o a cui sia a qualsiasi titolo attribuita la relativa competenza, comporta le conseguenti responsabilità giuridiche di natura civile, penale, amministrativa e contabile, compresa la responsabilità per “danno da ritardo” nell’esercizio dell’attività amministrativa, ex art. 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che non è ancora stata approvata la proposta di legge regionale, ai sensi dell’articolo 7, commi 24 e 25 della richiamata legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, di adeguamento della legislazione e della programmazione di settore, a seguito del trasferimento delle funzioni, che provveda:

1. alla “disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi”, in modo da ridurre le fasi procedurali e le amministrazioni interessate, nel rispetto delle competenze riservate allo Stato;

2. alla “assegnazione della generalità delle funzioni ai comuni”, salva diversa assegnazione “per assicurarne l’esercizio unitario”;
3. all’individuazione tassativa dei compiti amministrativi riservati alla Regione Lazio, nell’ambito delle funzioni comunali e di quelle fondamentali o riservate della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province”;

ATTESO che, pertanto, l’assetto ed il riparto della competenza fra Regione ed Enti di Area Vasta nello svolgimento dei compiti amministrativi in materia ambientale è a tutt’oggi invariato, in quanto attinenti sia alle funzioni fondamentali degli Enti di Area Vasta che alle funzioni ad Essi delegate dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 14/1999 e ss.mm.ii., non già investite dal riordino delle funzioni degli Enti di Area Vasta di cui all’art. 7 della legge regionale n. 17/2015;

CONSIDERATA la necessità che sia garantito l’esercizio delle attività amministrative inerenti le funzioni fondamentali e di quelle delegate agli Enti di Area Vasta dalla Regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 14/1999 e ss.mm.ii., attinenti e/o connesse con la materia ambientale;

CONSIDERATO che l’avvenuto assorbimento di personale proveniente dagli Enti di Area Vasta, anche se precedentemente addetto all’esercizio delle funzioni regionali delegate alle Province e sia pure in esecuzione dell’Accordo del 2 novembre 2015, di per sé non innova né modifica, in assenza di specifiche modifiche normative espresse, il precedente assetto ed il riparto delle competenze amministrative in materia ambientale della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, di cui alla legge regionale n. 14 del 1999 e ss.mm.ii.;

ATTESA la necessità di esercitare le funzioni amministrative con efficacia, efficienza ed economicità, evitando che il pur complesso processo di riordino e trasferimento delle funzioni di competenza provinciale e di riallocazione del relativo personale pregiudichi gli interessi pubblici e privati;

VISTA la nota prot. n. 316079 del 15 maggio 2016, a firma del Presidente della Regione Lazio e dell’Assessore competente in materia di Enti Locali, con cui si richiede alle Direzioni Regionali competenti la ricognizione delle funzioni e dei procedimenti di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito dell’avvenuto riordino delle funzioni delle Province e della ricollocazione del Personale proveniente dagli Enti di Area Vasta presso la Regione, con particolare riguardo, allo stato degli atti, alle sole attribuzioni attinenti alla materia ambientale;

VISTI gli elenchi riepilogativi delle attribuzioni e dei procedimenti in materia ambientale, inviati dalle Direzioni Regionali competenti a questo Assessorato con nota prot. n. 317542 del 15.06.2016, con nota prot. n. 317534 del 15.06.2016, con nota prot. n. 317543 del 15.06.2016 e con nota prot. n. 318059 del 16.06.2016 (Allegato 1), ai fini della ricognizione delle competenze spettanti rispettivamente alla Regione Lazio ed agli Enti di Area Vasta;

Per quanto esposto in premessa quale parte integrante del presente provvedimento,

DELIBERA

- di individuare, con effetto meramente ricognitivo ed alla luce del quadro normativo vigente, le attribuzioni in materia ambientale di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli

Enti di Area Vasta, (Allegato 1), al fine di garantire e/o ripristinare il pieno, corretto e dovuto svolgimento di tali attività e funzioni senza soluzione di continuità;

- di stabilire che con successivo provvedimento potrà provvedersi ad emendare eventuali errori materiali nella redazione degli elenchi allegati alla presente deliberazione (Allegato 1), nonché ad apportare rettifiche o integrazioni che si rendessero necessarie al fine di garantire la piena corrispondenza al quadro normativo vigente e/o alle successive modifiche normative intervenute;
- di trasmettere il presente atto alla Direzione regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi” per la notificazione agli Enti di Area Vasta.

L’assetto ed il riparto delle competenze fra Regione ed Enti di Area Vasta nello svolgimento dei compiti amministrativi in materia ambientale, attinenti sia alle funzioni fondamentali degli Enti di Area Vasta che alle funzioni ad Essi delegate dalla Regione, in quanto non investiti dal riordino delle funzioni degli Enti di Area Vasta di cui all’art. 7 della legge regionale n. 17/2015, sono a tutt’oggi invariati.

L’avvenuto assorbimento di personale proveniente dagli Enti di Area Vasta, precedentemente addetto all’esercizio delle funzioni regionali delegate alle Province e sia pure in esecuzione dell’Accordo del 2 novembre 2015, di per sé non innova né modifica, in assenza di specifiche modifiche normative espresse, il precedente assetto ed il riparto delle competenze amministrative in materia ambientale della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, di cui alla legge regionale n. 14 del 1999 e ss.mm.ii.

Ai sensi ed ai fini dell’articolo 1, comma 89 e ss., della legge n. 56/2014 e dell’articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014, peraltro, nelle more “dell’effettivo avvio dell’esercizio delle funzioni trasferite da parte dell’Ente subentrante, le funzioni ed i relativi compiti amministrativi continuano ad essere esercitati” dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dagli Enti di Area Vasta.

Il mancato o intempestivo esercizio di compiti e funzioni amministrative, da parte degli Enti che ne siano titolari o a cui sia comunque attribuita la relativa competenza a qualsiasi titolo, è direttamente ed esclusivamente imputabile agli Enti medesimi, con tutte le connesse responsabilità giuridiche di natura civile, penale, amministrativa e contabile, compresa la responsabilità per “danno da ritardo” nell’esercizio dell’attività amministrativa, ex art. 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

ALLEGATO 1

A) FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ATTRIBUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE DELLA REGIONE LAZIO

A1. DIFESA DEL SUOLO	
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.	
Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni	
art. 8, c. 1, lett. a)	le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2, nonché l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 ;
art. 8, c. 1, lett. b)	l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali;
art. 8, c. 1, lett. c)	le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;
art. 8, c. 1, lett. d)	il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli obiettivi programmatici;
art. 8, c. 1, lett. e)	la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni conferite;
art. 8, c. 2, lett. a)	le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale. In tali ambiti, la Regione svolge anche le funzioni relative a: 1) il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 31; 2) la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri previsti dal r.d. 523/1904 e dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669; 3) la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 4) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; 5) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
art. 8, c. 2, lett. b)	le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
art. 8, c. 2, lett. b-bis)	l'utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio marittimo, fatte salve le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai comuni ai sensi dell'articolo 77, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;
art. 8, c. 2, lett. c)	la realizzazione delle opere di difesa delle coste di cui all'articolo 7;

art. 8, c. 2, lett. c- bis)	la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999;
art. 8, c. 2, lett. c-ter)	l'autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 nonché l'autorizzazione all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);
art. 8, c. 2, lett. c-quater)	l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione delle attività di svasso, di sghiaimento e di sfangamento delle dighe secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 ;
art. 8, c. 2, lett. c-quinquies)	la vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
art. 8, c. 2, lett. d)	il vincolo idrogeologico, salvo quanto stabilito nell'articolo 9, comma 1, lettera g) e 10, comma 1, lettera b).
art. 8 co. 1 lett. a), b) e c)	Nelle materie di cui al presente capo, la Regione si riserva, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative concernenti: a) le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2, nonché l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923. b) l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali; c) le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;
A2. RISORSE IDRICHE	
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.	
Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni	
art. 8, c. 3, lett. a)	la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonché le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni ;
art. 8, c. 3, lett. b)	l'aggiornamento e le variazioni del piano regolatore generale degli acquedotti fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 36/94;
art. 8, c. 3, lett. b-bis)	la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;
art. 8, c. 3, lett. c)	le concessioni di grandi derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 89 comma 2, del d.lgs. 112/1998;
art. 8, c. 3, lett. d)	la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi; fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 112/1998;
art. 8, c. 3, lett. e)	la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera l), del d.lgs. 112/1998;

L.R. 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni ed integrazioni. Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" e successive modificazioni ed integrazioni.	
In base alle suddette leggi :	Sono riservate alla Regione funzioni in materia di tutela, governo e gestione della risorsa idrica, salvo quanto disposto dall'art. 9, c. 2, lett. a) della l.r. 53/98.
A3. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modificazioni ed integrazioni	
art. 50, c. 1, lett. a)	la promozione di azioni dirette a: 1) la riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica; 2) lo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia o assimilate ed alla loro integrazione con le attività produttive, economiche ed urbane; 3) il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia;
art. 50, c. 1, lett. b)	la definizione dei criteri di valutazione nonché delle procedure e delle modalità ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 51, comma 2;
art. 50, c. 1, lett. c)	la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
art. 50, c. 1, lett. d)	il coordinamento delle fasi della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;
art. 50, c. 1, lett. e)	la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;
art. 50, c. 1, lett. f)	la concessione di contributi per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione derivanti dalla cogenerazione, nonché per iniziative dirette a migliorare i processi di trasformazione dell'energia, a ridurre i consumi ed a migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche;
art. 50, c. 1, lett. g)	la concessione di contributi in conto capitale: 1) per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi previsti dall'articolo 12 della l. 10/1991, nel rispetto dell'attività di coordinamento e verifica definita in ambito nazionale; 2) per le iniziative in materia di derivazioni di acque ai fini della riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti di cui all'articolo 14 della l. 10/1991;

art. 50, c. 1, lett. h)	l'assistenza agli enti locali per l'attività di informazione e di orientamento agli utenti finali dell'energia e per l'attività di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
art. 50, c. 2	2. È altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali, ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.
A4. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	
Art.20 e seguenti d.lgs.. 152/2006	
A5. BONIFICA SITI INQUINATI	
Art. 242 comma 3,6,10,11,13 - Art. 245 comma 3 - d.lgs.152/2006	
A6. RIFIUTI	
Autorizzazione Integrata Ambientale art. 29 quater e seguenti d.lgs. 152/2006	
A7. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	
La procedura - definita all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. - ha una durata complessiva di 90 giorni e si compone delle seguenti fasi: 1. Trasmissione da parte dell'Autorità Procedente del Rapporto Preliminare, che comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma; 2. Identificazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA); 3. Acquisizione dei pareri degli SCA (con eventuale conferenza) entro 30 giorni; 4. Emissione del provvedimento di verifica, obbligatorio e vincolante. Piani e programmi delineati dall'art. 6 co. 2 del d. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi; Piani e programmi delineati dall'art. 6 co. 2 del d. Lgs.152/2006 e s.m.i. ma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi; Piani e programmi diversi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, (art. 6 co. 3bis D. Lgs. 152/2006) Norma di riferimento art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.	
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	
La VAS - definita all'art. 13 ss del D. Lgs. 152/06 prevede una durata complessiva di 240 giorni, così suddivisi: 1. 90 giorni per le consultazioni (fase di scoping);2. 60 giorni per le osservazioni a seguito della pubblicazione; 3. 90 giorni per la fase di valutazione.1. La procedura ha inizio con la presentazione di una domanda di avvio della fase di scoping disciplinata dall'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. A seguito di tale istanza e sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano/programma, l'autorità competente e quella procedente insieme ai soggetti competenti in materia ambientale entrano in consultazione, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. La fase di consultazione (scoping), ha una durata di 90 giorni, salvo quanto diversamente concordato. 2. Conclusa la fase precedente (scoping), l'autorità procedente comunica la proposta di piano/programma all'autorità competente allegando il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Contestualmente a tale comunicazione l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso sul BURL. Autorità competente ed autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano/programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. La fase di consultazione ha una durata di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL. 3. In relazione alla fase di valutazione, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico - istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni inoltrate nella fase di consultazione pubblica ed esprime il proprio parere motivato nel termine di 90 giorni dallo scadere dei termini per la consultazione con il pubblico. La decisione finale è pubblicata sul BURL con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano/programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti delle autorità interessate: a) il parere motivato; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo sono state integrate nel piano/programma e come si è tenuto conto nel rapporto ambientale degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato	

scelto il piano/programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio. La procedura di VAS si applica a piani e programmi (D.Lgs.152/2006 e s.m.i. art. 6 co. 2): a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti da sottoporre a VIA o Verifica di Assoggettabilità a VIA in base al sopra citato D.lgs. 152/2006e s.m.i.. b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. Norme di riferimento artt. 13-18 del D.Lgs.152/06 e ss. mm. ii.

*nota : La procedura di Valutazione Ambientale Strategica viene introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE quale strumento per l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte effettuate e delle azioni conseguenti. E' stata recepita con il D.Lgs. 152/2006 corretto ed integrato una prima volta con il Dlgs 4/2008 e poi modificato ulteriormente con D.Lgs. 128/2010 (Entrata in vigore il 26 agosto 2010).

A8. FORESTE

L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo

Art. 100 co.1 lett. a), b) e b)bis	Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione di linee programmatiche ai fini dell'adozione dei piani di settore in materia di difesa dell'ambiente, in cui sono indicati le priorità, il coordinamento degli interventi e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi stessi; b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, nonché l'approvazione dei piani di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva; b bis) l'elenco degli alberi monumentali (*) nota bene: contrasto normativo tra art 100 della LR 14/99 e art 47 della LR 39/02 che attribuisce alle province l'autorizzazione dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva
------------------------------------	---

L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali

Art. 4 co 6	Nei casi di errata e/o incerta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuate a bosco e quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui al comma 5, il comune in collaborazione con la Regione, individua l'effettiva destinazione dell'area con riferimento alla definizione di bosco di cui al presente articolo
-------------	--

Art. 8 co. 1 e 2	1. Nell'ambito del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, è istituita, ai sensi del comma 2, lettera c) dello stesso articolo, una sezione specializzata nella materia forestale. 2. Ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli. 31, 37 e 38, l'organo tecnico di cui al comma 1 rilascia pareri vincolanti (*) Nota bene: funzioni ricondotte alle strutture regionali a seguito dell'abrogazione del CTSA
Art. 16 co 1, 3 e 9	1. I piani di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8(n.b: ora le strutture regionali), entro centottanta giorni dalla data di ricevimento. 3. Ai fini dell'approvazione del piano, i soggetti interessati inviano le proposte di piano di cui agli articoli 13 e 14 all'assessorato regionale competente in materia ambientale(N.B.: ora direzione reg ambiente per effetto della DGR 126/05). I piani di cui all'articolo 15 sono inviati all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura. 9. La Regione, entro trenta giorni dall'approvazione dei piani di cui al comma 1, trasmette alle province ed alle comunità montane, competenti per il territorio, copia dei piani approvati.
Art. 17 co 1, 2 e 5	1. Il patrimonio forestale della Regione, anche denominato demanio forestale regionale, è costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 68 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonché da quelle provenienti da altri enti pubblici disciolti. 2. Le province o le comunità montane competenti per la gestione del patrimonio forestale della Regione ai sensi della l.r. 14/1999, devono predisporre i piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13 in conformità ai criteri dettati dalla Regione, come previsto dall'articolo 100 della l.r. 14/1999. 5. Qualora i soggetti pubblici proprietari di boschi non abbiano presentato il piano di gestione ed assestamento forestale entro il termine di cui al comma 2, la Regione attiva le procedure sostitutive secondo le modalità previste dalla normativa vigente forestale della Regione
Art. 23 co 1	1. La Regione promuove la formazione di consorzi ed altre forme associative di gestione allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale di proprietari
Art. 25 co. 1	1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, e ad integrazione della normativa per la tutela delle aree boscate prevista dalla l.r. 24/1998, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale e promuove la cultura dei boschi (omissis)

Art. 26 co. 3 e 7	3. L'adozione del piano di cui al comma 2 è notificata entro sessanta giorni ai proprietari dei boschi interessati dal piano stesso unitamente agli importi da corrispondere a titolo di indennizzo. A tal fine la Giunta regionale con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni, stabilisce i criteri per la determinazione degli indennizzi. 7. Ai fini della realizzazione di reti ecologiche, la Regione può sottoporre a tutela aree boscate, ai sensi del presente articolo con le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4
Art. 28 co. 1 e 2	1. La Regione tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all'articolo 36, le alberature e/o gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei campi chiusi, composti da specie anche non incluse nell'allegato A1, aventi rilevante funzione di habitat conservativo. 2. Le province o le comunità montane procedono alla rilevazione e descrizione delle formazioni di cui al comma 1. Queste devono essere riportate in apposita cartografia da trasmettere alla Regione per il loro inserimento nella carta dei tipi forestali di cui all'articolo 10
Art. 31 co. 1	1. La Regione detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio regionale (*) Nota bene: da rivedere alla luce del disposto della Legge 10/2013
Art. 32 co. 1 e 2	1. E' istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali. L'elenco è tenuto presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente. 2. L'inserimento degli alberi nell'elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta all'assessorato regionale competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore di area naturale protetta, oppure su segnalazione di singoli cittadini o associazioni. L'assessorato provvede previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8 (*) Nota bene: da rivedere alla luce del disposto della Legge 10/2013
Art. 33 co. 1 e 2	1. Gli alberi inseriti nell'elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando almeno la dicitura: "albero monumentale" ed il riferimento alla presente legge. 2. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco di cui al comma 1 al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante (*) Nota bene: da rivedere alla luce del disposto della Legge 10/2013

Art. 38 co. 1	1. Nelle aree boscate di cui all'articolo 4, la conversione dei boschi e degli arbusteti e le sostituzioni della specie devono essere autorizzate dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per superficie inferiore a tre ettari, previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8 (*) Nota bene: funzioni ricondotte alle strutture regionali a seguito dell'abrogazione del CTSA
Art. 39 co. 3	3. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), qualora per la trasformazione si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale, l'intervento deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Regione.
Art. 53 co. 1	1. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, è realizzata sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 47, approvato dalla Regione (omissis)
Art. 54 co. 1 lett. a), b) e c)	1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 74 e 75, la Regione, sentito il servizio fitosanitario regionale, ai fini della prevenzione dai parassiti nel castagno e della lotta contro gli stessi, può disporre: a) per il mal d'inchiostro da <i>Phytophthora</i> spp: 1) il taglio delle piante ammalate e la devitalizzazione delle relative ceppaie, in qualsiasi numero ed in qualsiasi stagione; 2) la corretta regimazione delle acque, quando queste possono essere causa di ristagni idrici o di evidente trasporto di inoculo del fungo; 3) il divieto di reimpianto di <i>Castanea</i> , e <i>Juglans</i> , per almeno dieci anni, in aree liberate da castagneti gravemente ammalati; b) per il cancro corticale da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murr.) Barr.: 1) la salvaguardia dei cancri cicatrizzanti, in grado di diffondere ceppi ipovirulenti del patogeno, e la rimonda delle piante da cancri palesemente letali, fonti di inoculo dei ceppi virulenti; 2) l'uso di mastici anticancro negli innesti; c) per il balanino (<i>Curculio elephas</i> (Gyll.), Coleoptera, Curculionidae) e le cidie (<i>Cydia</i> spp. Lepidoptera, Tortricidae): 1) l'allontanamento dal bosco e smaltimento in conformità alla normativa vigente in materia, compreso l'abbruciamento dei frutti di risulta infestati ottenuti dalle operazioni di selezione sia in bosco sia negli stabilimenti di lavorazione.
Art. 59 co. 5	5. La Regione, anche in collaborazione con istituti scientifici, enti, associazioni ed altre regioni promuove: a) iniziative di studi nel settore genetico, floristico, vegetazionale, pedologico e climatico atti all'individuazione di popolamenti vegetali, naturali ed artificiali, in grado di fornire semi, talee e meristemi delle specie arboree ed arbustive più idonee ai vari contesti regionali. Essa sostiene altresì, studi nel settore dell'allevamento del materiale di propagazione e del suo impiego in campo; b) la costituzione di arboreti per la produzione di materiali da propagazione; c) la realizzazione di vivai forestali per la produzione di materiale vivaistico di provenienza locale certificata.

Art. 61 co. 1	1. E' istituito ai sensi dell'articolo 69, primo comma del d.p.r. 616/1977, il libro regionale dei boschi da seme, in cui sono iscritti i boschi e gli arboreti da seme per la produzione di materiale di propagazione forestale.
Art. 61 co. 4	4. La Giunta regionale con propria deliberazione adotta lo schema di attestato di provenienza e dei contrassegni di cui al comma 2 e stabilisce le procedure per il loro rilascio.
Art. 64 co. 1 e 3	1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia ambientale e sentita la competente commissione consiliare, adotta, ai sensi degli articoli 3 e 8 della l. 353/2000, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato piano, sulla base delle linee guida e delle direttive statali di cui all' articolo 3 della citata legge ed in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 e successive modifiche. 3. Ai fini della predisposizione del piano, la Regione richiede agli enti locali, nonché alle strutture del corpo forestale dello Stato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco che operano nel territorio regionale, la documentazione relativa alle strutture, alle attrezzature, agli strumenti ed al personale a loro disposizione.
Art. 66 co. 1	1. La Regione ritiene prioritari gli interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, ai quali è riconosciuta priorità nell'attribuzione dei contributi previsti dall'articolo 80, purché ricadano nei territori per cui si sia provveduto all'invio dell'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'articolo 69. 3. La Regione e gli enti locali, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo a rischio di incendi boschivi, promuovono campagne di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e la sua propagazione nonché le norme comportamentali da rispettare in situazione di pericolo, avvalendosi di ogni forma di comunicazione, in conformità alla normativa vigente ed alle previsioni del piano di cui all'articolo 64.
Art. 75 co. 2, 3 e 4	2. La Regione attua forme di prevenzione e lotta contro i parassiti del castagno secondo quanto stabilito dall'articolo 54. 3. Le modalità di lotta contro i parassiti di cui al comma 1 sono indicate nel regolamento forestale. 4. La Giunta regionale, con propria delibera, può aggiornare l'elenco dei parassiti sottoposti a lotta ai sensi del comma 1.
Art. 77 co. 5	5. Ai fini dell'attuazione del comma 4, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.227/2001, la Regione istituisce l'albo delle imprese per l'esecuzione dei lavori, articolato per sezioni e province, a cui può essere affidata la gestione di aree silvo-pastorali di proprietà oppure di possesso pubblico, anche ai sensi dell'articolo 17 della l.97/1994. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono indicati i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nonché l'istituzione deputata alla gestione

Art. 79 co. 1	1. La Regione prevede, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, e successive modifiche, specifiche iniziative formative degli operatori del settore forestale
Art. 80 co. 1, 2, 3, 4 e 5	1. La Regione con le modalità opportune ed in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, anche attraverso la concessione di contributi, favorisce gli interventi finalizzati a: a) migliorare, tutelare, pianificare e recuperare il sistema forestale ed i pascoli; b) prevedere, prevenire e lottare contro gli incendi boschivi; c) prevenire e monitorare i processi di degrado fitopatologico; d) valorizzare i prodotti ed i servizi forestali attraverso la certificazione della gestione forestale sostenibile e della catena di custodia in conformità agli schemi specifici riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale; e) valorizzare, conservare e recuperare il valore storico-culturale dei boschi, in particolare quelli che siano stati oggetto di eventi di particolare rilevanza per la storia nazionale e delle comunità locali; f) gestire i boschi in forma associata ai sensi dell'articolo 23. 2. Al fine di promuovere gli interventi di cui al comma 1 il PFR di cui all'articolo 7 prevede la concessione di contributi in conto capitale o in conto interesse. 3. La Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione del piano stralcio di cui all'articolo 7, comma 3, definisce i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione da allegare e fissa altresì le modalità per la selezione delle domande stesse e per la rendicontazione dei contributi concessi. 4. Gli stralci di attuazione di cui all'articolo 7, comma 3, ripartiscono le risorse finanziarie attivabili annualmente sulla base delle priorità e dei criteri previsti nel PFR ai sensi dello stesso articolo 7, comma 2. 5. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 gestori di boschi, pubblici e privati, in forma singola e/o associata. La Regione riconosce priorità nella concessione dei contributi, ai consorzi ed alle altre forme associative, privilegiando quelli in cui partecipano soggetti senza fine di lucro o con finalità mutualistiche.
Art. 83 co. 1	1. Le funzioni concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni nella materia di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche
Art. 83 co. 1, 2 e 3	1. In caso di violazione alle disposizioni della presente legge, la Regione, oltre ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 84, può prescrivere a carico del trasgressore i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostruire il bosco o di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque. 2. Nei casi di cui al comma 1 la Regione indica le modalità ed i tempi per l'attuazione degli interventi necessari. 3. Qualora il trasgressore non provveda all'esecuzione nei termini disposti, la Regione esegue i lavori di ripristino in danno del trasgressore medesimo.

Art. 88 bis co. 1	1. Nelle more dell'istituzione della sezione specializzata nella materia forestale del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 8, i relativi compiti sono svolti dalla struttura regionale competente in materia ambientale. (*) nota bene: ora funzioni ricondotte alle strutture regionali per effetto abrogazione CTSA
Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 - Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).	
Art. 6 co. 1	1. La sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, prevista dall'articolo 8 della legge forestale, di seguito denominata sezione, esprime, entro novanta giorni dalla richiesta, oltre ai pareri obbligatori e vincolanti di cui al citato articolo 8, anche pareri obbligatori, ma non vincolanti in materia di: a) tutela degli alberi monumentali di cui all'articolo 31 della legge forestale; b) trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura, ai sensi dell'articolo 37 della legge forestale; c) conversione del bosco e sostituzione della specie, ai sensi dell'articolo 38 della legge forestale; d) piani previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge forestale; e) proroga per l'applicazione dei piani di gestione ed assestamento forestale e degli altri piani comunque denominati, che pianifichino nello spazio e nel tempo le risorse agro-silvo-pastorali; f) in tutte le materie in cui è specificatamente richiesto dalla legge forestale e dal presente regolamento 2. La sezione esprime, altresì, pareri facoltativi su richiesta della Regione. (*) nota bene: ora funzioni ricondotte alle strutture regionali per effetto abrogazione CTSA
Art. 15 co. 1	1. Ai sensi dell'articolo 38 della legge forestale, indipendentemente dalla superficie interessata dall'intervento, è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7, da parte dell'ente competente, in base al progetto di utilizzazione forestale previsto dall'articolo 11, previo parere della sezione, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale, la conversione dei boschi nei seguenti casi: a) boschi di alto fusto e soprassuoli transitori provenienti dall'avviamento all'alto fusto in cedui matricinati o semplici; b) boschi cedui di età elevata di cui all'articolo in cedui semplici o matricinati; c) cedui composti in cedui semplici. (*) nota bene: ora funzioni organo consultivo ricondotte alle strutture regionali per effetto abrogazione CTSA
Art. 20 e smi co. 1	1. lett. c) per i cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50% sopra i 1.000 mslm la regione può autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni per comprovate avverse situazioni meteorologiche e sentito il coordinamento provinciale del CFS
Art. 23 co. 3	3. La Regione può prescrivere la nuova esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, qualora, entro dieci anni dalla loro realizzazione, venisse meno la loro funzionalità per cause diverse da eventi eccezionali non imputabili direttamente al trasgressore

Art. 25 co. 3	3. Nei casi diversi dal comma 2, l'ente competente può autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 6, il ripristino dell'attività ordinaria del fondo delle aree assimilate a bosco, previo parere vincolante del sezione. (*) nota bene: ora funzioni organo consultivo ricondotte alle strutture regionali per effetto abrogazione CTSA
Art. 41 co. 4	4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata previo parere vincolante della sezione (*) nota bene:ora funzioni organo consultivo ricondotte alle strutture regionali per effetto abrogazione CTSA
Art. 52 co. 1	1. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, indica le risorse finanziarie utilizzabili dalle province e dalle comunità montane ai fini della individuazione dei boschi produttivi sottoposti a tutela per fini naturalistici, ai sensi dell'articolo 27 della legge forestale
Art. 88 co. 2	2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora non siano inserite in un piano di gestione ed assestamento forestale, è soggetta ad autorizzazione secondo la normativa regionale vigente in materia di difesa del suolo, previo parere della struttura regionale competente in materia forestale
Art. 110 co.12	1. Per l'esercizio del pascolo devono osservarsi le seguenti disposizioni: (omissis) b) salva espressa autorizzazione dell'ente competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m., può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre e, ad altitudine superiore ai 1200 metri, dal 15 maggio al 15 ottobre nota bene: funzione rimasta in capo alla regione in quanto non trasferita agli enti locali

A9. CONSERVAZIONE QUALITA' DELL'AMBIENTE

L.R. 06 Agosto 1999, n. 14/a -Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.	
Art 112 Inquinamento atmosferico	Redazione, tenuta e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.
Art. 109 Inquinamento acustico	Emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati regionale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).
	La gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati regionale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA)

<p>Art. 114 Inquinamento elettromagnetico</p>	<p>Valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente a scala regionale in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti: 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile; 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio; 3) elettrodotti aventi tensione fino a 150 KV</p>
<p>A10. AREE NATURALI PROTETTE</p>	
<p>L.R. 6 Ottobre 1997, n. 29 - Norme in materia di aree naturali protette regionali -</p>	
<p>Art. 5 co. 4</p>	<p>Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta è definito il livello di interesse regionale o provinciale, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.</p>
<p>Art. 12 co. 1 lett. B</p>	<p>La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell'articolo 5, comma 4</p>
<p>Ogni altra competenza sulle AANNPP di livello regionale</p>	
<p>A11. VALUTAZIONE D'INCIDENZA</p>	
<p>DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA - numero 357 del 08/09/1997 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</p>	
<p>Art. 6 co 3</p>	<p>La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. Strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.</p>

B) FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ATTRIBUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE DEGLI ENTI DI AREA VASTA

B1. DIFESA DEL SUOLO	
Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni.	
art. 9, c. 1, lett. a)	le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 (ad esclusione delle aste principali - DGR 5079/1999);
art. 9, c. 1, lett. b)	le opere di bonifica;
art. 9, c. 1, lett. c)	la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;
art. 9, c. 1, lett. d)	la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo (DGR 5079/1999);
art. 9, c. 1, lett. g)	<p>i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine; 2) muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri; 3) linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture; 4) sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio; 5) sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale; 6) apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco;
Art. 9 co 1 lett c) e g)	in materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti: forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo; i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere: vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive;

B2. RISORSE IDRICHE	
Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni.	
art. 9, c. 2, lett. a)	sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;
art. 9, c. 2, lett. b)	sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3. Sono delegate, in particolare, quelle concernenti: 1) le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche; 2) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica; 3) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee; 4) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale. (R.D. 1775/1933)
R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, d.lgs. 112/98 e d.lgs. 152/06	polizia delle acque concernente monitoraggio, controllo e repressione dei reati ;
R.D. 1775/1933	concessioni demaniali su aste secondarie per l'uso esclusivo dell'acqua e concessioni demaniali, sempre su aste secondarie, per l'uso esclusivo delle aree demaniali di sedime (specchio acqueo, golena, alveo, attraversamenti ecc.).
B3. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni.	
art. 51, c. 1, lett. a)	l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
art. 51, c. 1, lett. b)	la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;
art. 51, c. 1, lett. c)	l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b);
art. 51, c. 1, lett. d)	il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.
art. 51, c. 2, lett. a)	la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della L. 10/1991 per: 1) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia; 2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario; 3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

art. 51, c. 2, lett. b)	il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.
B4. BONIFICA DEI SITI INQUINATI	
Art. 242 comma 2,6,11,12,13 - Art. 244 comma 2 - Art. 248 - d.lgs. 152/2006	
B5. RIFIUTI	
Procedure Semplificate art. 216 d.lgs. 152/2006 - Procedure Ordinarie già delegate con LR 27/98 art. 5 comma 2	
B6. FORESTE	
L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali	
Art. 5 co. 3 -	I comuni, per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo per scopi idrogeologici previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923 e relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari, delegate ai comuni stessi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 53/1998, possono avvalersi delle province mediante le forme associative previste dalla Parte I, Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 20 co. 2	Le province o le comunità montane competenti per la gestione del patrimonio forestale della Regione ai sensi della l.r. 14/1999, devono predisporre i piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13 in conformità ai criteri dettati dalla Regione, come previsto dall'articolo 100 della l.r. 14/1999
Art. 26 co. 2 e co. 3-	le province o le comunità montane adottano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per l'individuazione dei boschi da destinare alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, in relazione alle disponibilità finanziarie da utilizzare per gli indennizzi. L'adozione del piano di cui al comma 2 è notificata entro sessanta giorni ai proprietari dei boschi interessati dal piano stesso unitamente agli importi da corrispondere a titolo di indennizzo
Art. 27 co 1, 2 e 3 -	Al fine di valorizzare la funzione naturalistica, ambientale e paesistica dei boschi produttivi, annualmente le province o le comunità montane indicano la superficie dei boschi economicamente produttivi da destinare alla conservazione integrale. I proprietari dei boschi, pubblici o privati, possono richiedere alle province di essere inclusi nel regime di tutela di cui al comma 1. Le province o le comunità montane adottano, previa verifica della capacità produttiva del bosco individuato dal proprietario del bosco ai sensi del comma 2, il provvedimento di delimitazione dell'area stessa
Art. 28 co. 2 -	Le province procedono alla rilevazione e descrizione delle formazioni di cui al comma 1 (ndr alberature e /o individui camporili). Queste devono essere riportate in apposita cartografia da trasmettere alla Regione per il loro inserimento nella carta dei tipi forestali di cui all'articolo 10
Art. 38 co.1 -	Nelle aree boscate di cui all'articolo 4, la conversione dei boschi e degli arbusteti e le sostituzioni della specie devono essere autorizzate dalle province o alle comunità montane ovvero dai comuni per superficie inferiore a tre ettari, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale.

Art. 39 co. 2 e 4 -	Sono, altresì, soggetti a preventiva comunicazione alle province o alle comunità montane ovvero ai comuni per superfici inferiori a tre ettari, gli interventi finalizzati alla trasformazione:a) di piantagioni in boschi; b) di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e non boscati, in boschi, rimboschimenti, imboschimenti ed impianti per la produzione legnosa specializzata;c) degli arbusteti transitori in boschi, purché realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie. Sono sottoposti a preventiva comunicazione alle province (omissis) ovvero ai comuni per superfici inferiori a tre ettari, gli interventi finalizzati alla conversione di cedui semplici in cedui composti, di cedui semplici a fustaia, di cedui composti in fustaia.
Art. 40 co. 3 -	Con l'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, sono prescritte le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo, sono individuate le aree dove il rimboschimento deve essere effettuato ed è specificato l'importo della fidejussione bancaria, pari al costo per la sua realizzazione, da depositare a favore delle province o delle comunità montane, ovvero comuni per superfici inferiori a tre ettari
Art. 45 co. 1 e 4 -	Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti da piani di cui agli articoli 13 e 14, regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione. In tal caso è obbligatoria la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e può contenere prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco
Art. 46 co. 1 e 3 -	Il ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, deve essere comunicato alle province o alle comunità montane competenti per territorio entro i termini stabiliti dal regolamento forestale precedenti l'avvio dei lavori. Con le eventuali prescrizioni integrative di cui all'articolo 6, comma 2, le province o le comunità montane, ovvero i comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, possono dettare specifiche disposizioni per assicurare la rinnovazione del bosco a seguito di interventi di utilizzazione.
Art. 47 co.2 -	Il progetto di cui al comma 1 è predisposto in conformità a quanto indicato dal regolamento forestale ed è approvato dalle province o dalle comunità montane
Art. 58 co 2 e 3 -	L'esercizio dell'attività vivaistica forestale a scopo commerciale è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 rilasciata dalle province o dalle comunità montane competenti per territorio che provvedono contestualmente a comunicarla al servizio fitosanitario regionale per gli adempimenti di competenza
Art. 63 co. 2 -	trasporto e la commercializzazione di cimali e altre parti di abete o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte delle province o delle comunità montane competenti per territorio, di un attestato di provenienza da conservarsi nei punti vendita, oppure da contrassegni rilasciati dalle province o dalle comunità montane allo scopo di rendere certa la provenienza da tagli e sfolli legittimi
Art. 68 co. 4 -	Successivamente all'incendio il proprietario può eseguire gli interventi selvicolturali sulle piante e ceppaie compromesse dal fuoco necessari per favorire la rigenerazione, previo invio di comunicazione alle province o alle comunità montane, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale

Art. 76 co. 1 e 4 -	Le province o le comunità montane possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado che diffondendosi possono arrecare pregiudizio al restante patrimonio forestale regionale. A tal fine, essi possono predisporre, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 8, un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 47 e procedere all'affidamento dei lavori previsti previa comunicazione al proprietario. Il proprietario può riprendere l'ordinaria gestione del bosco al termine dei lavori di cui al comma 1, rifondendo la provincia o la comunità montana delle spese sostenute e rispettando le indicazioni contenute nel progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva
** nota: Rispetto le funzioni assegnate alle comunità montane, richiamate spesso in alternativa delle province, a seguito di parere rilasciato nel 2015 dall' Area affari legali la Regione ha chiarito che in materia di autorizzazione alle utilizzazioni forestali (superfici superiori a tre ettari) è competente la provincia salvo delega formale alla comunità montana competenti per territorio.	
DGR 14 febbraio 2005 n. 126 -LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE REGIONALE E SCHEMA GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI, DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE, COFINANZIAMENTO ED ATTUAZIONE	
Art . 5 co. 5 e 7 dell'Allegato 2 -	Il tavolo tecnico di cui alle lettere d) ed i) si compone delle seguenti Istituzioni: Amministrazione Provinciale, oppure Comunità montana, competente per territori. Ai fini dell'approvazione del PGAF le Istituzioni competenti devono rilasciare nullaosta, oppure parere per quanto di competenza.
DGR 01 aprile 2005 n. 469 (RR n.07/05)-Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002,n. 39	
Art. 46 co. 1	I boschi situati nei terreni mobili e in terreni a forte pendenza soggetti a valanghe e/o caduta massi, sono riportati in un apposito elenco realizzato e periodicamente aggiornato a cura delle province. L'individuazione avviene su cartografia in scala 1:10.000 avvalendosi della collaborazione della Regione, degli altri enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette, nonché delle Autorità di Bacino competenti per territorio, anche mediante apposite convenzioni. L'elenco è notificato ai Comuni nei quali sono situati i boschi interessati, che provvedono alla sua pubblicazione all'Albo pretorio per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Art. 52 co 1 e 5 -	La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, indica le risorse finanziarie utilizzabili dalle province e dalle comunità montane ai fini della individuazione dei boschi produttivi sottoposti a tutela per fini naturalistici, ai sensi dell'articolo 27 della legge forestale. Al fine di assicurare la salvaguardia dei valori naturalistici dei boschi di cui al comma 1, le province o le comunità montane stipulano apposita convenzione con i proprietari dei boschi stessi, specificando i reciproci obblighi, l'indennizzo che spetta alla proprietà e le modalità di erogazione dello stesso nonché la durata del vincolo di divieto di taglio (omissis)
Art. 105 co. 1 -	Ai fini della salvaguardia del patrimonio forestale e dell'esercizio razionale del pascolo, le comunità montane e le province devono realizzare, sui rispettivi territori, almeno una struttura con le relative pertinenze, da destinarsi alla custodia temporanea dei capi sequestrati ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire ai competenti servizi sanitari l'identificazione, il monitoraggio sanitario e la custodia per un periodo congruo di isolamento. Le aree destinate ad ospitare tali strutture sono prioritariamente quelle del demanio regionale
B7. CONSERVAZIONE QUALITA' DELL'AMBIENTE	
Funzioni amministrative di competenza regionale in materia ambientale, delegate agli Enti di Area Vasta ai sensi della legge regionale n. 14/1999, non investite dal processo di riordino delle funzioni non fondamentali degli Enti di Area Vasta	

L.R. 06 Agosto 1999, n. 14-Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.	
Art. 4 co. 2	La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità
Art. 101 co.3	L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale, fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 102 .
Art. 106	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI E RELATIVO CONTROLLO ACQUE REFLUE IN ACQUE SUPERFICIALI , IN MARE SUL E NEL SUOLO, curando la tenuta dell'archivio delle relative autorizzazioni; predisposizione e aggiornamento del catasto previsto dalle leggi vigenti, in funzione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla tutela delle acque dagli inquinamenti.
A seguire le Attività delegate e solo in minima parte svolte dagli enti di area vasta, ma non effettivamente esercitate in quanto non sono stati predisposti i relativi regolamenti e destinate le specifiche risorse.	
Art. 106 Acqua	L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO DELLE ACQUE DOLCI IDONEE ALLA VITA DEI PESCI; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/2006 nonché l'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque
	L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE E SALMASTRE SEDI DI BANCHI E POPOLAZIONI NATURALI DI MOLLUSCHI BIVALVI E GASTEROPODI RICHIEDENTI PROTEZIONE E MIGLIORAMENTO; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/2006, nonché l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
	L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE;
	L'ADOZIONE, PREVIA INTESA CON LA REGIONE, DEI PIANI DI INTERVENTO PER IL RISANAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DA DESTINARE A CONSUMO UMANO;
	L'ADOZIONE DEL PIANO DI SPANDIMENTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1996, N. 574 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale;

Art. 106 Acqua	L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE ALLA BALNEAZIONE NONCHÉ L'EFFETTUAZIONE DI PRELIEVI E DI ANALISI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DELLE ACQUE ALLA BALNEAZIONE;
	IL MONITORAGGIO SULLA PRODUZIONE, SULL'IMPIEGO, SULLA DIFFUSIONE, SULLA PERSISTENZA NELL'AMBIENTE E SULL'EFFETTO SULLA SALUTE UMANA DELLE SOSTANZE AMMESSE ALLA PRODUZIONE DI PREPARATI PER LAVARE;
	IL MONITORAGGIO SULLO STATO DI EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE E COSTIERE ED IN PARTICOLARE IL RIESAME DELLO STATO EUTROFICO CAUSATO DA AZOTO DELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI, DELLE ACQUE DI TRANSIZIONE E DELLE ACQUE MARINE COSTIERE.
Art. 112 Inquinamento atmosferico	Vigilanza e controllo sulle emissioni atmosferiche;
	Redazione, tenuta e aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.
	Esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.
Art. 109 Inquinamento acustico	Coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;
	Controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera c bis);
	Emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).
	La gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA)
Art. 114 Inquinamento elettromagnetico	Valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti: 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile; 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio; 3) elettrodotti aventi tensione fino a 150 KV
B8. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	
L.R. 16 Dicembre 2011, n. 16-Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili	
Art. 1 co. 3 AIA	Rilascio autorizzazione integrata ambientale per tutte le attività ad esclusione di quelle di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 riservata alla Regione.
** nota: Le AIA emesse dalla Provincia vengono comunicate alla Regione Lazio per conoscenza	

B9. AREE NATURALI PROTETTE	
L.R. 6 Ottobre 1997, n. 29 - Norme in materia di aree naturali protette regionali - Gli articoli a seguire attribuiscono agli Enti di Aree vasta la gestione di alcune AANNPP	
Art. 5 co. 4	Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta è definito il livello di interesse regionale o provinciale, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.
Art. 12 co. 1 lett. b	La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell'articolo 5, comma 4:alle province che vi provvedono nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c) della l. 142/1990, qualora si tratti di aree di interesse provinciale .
Art. 29 co. 1	Le province gestiscono le aree naturali protette di propria competenza secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) entro i termini fissati dalle relative leggi istitutive.